

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 7 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 14.1.2009 il legale della società ricorrente anticipava all'intermediario la richiesta di risarcimento dei danni, che si riservava di quantificare, dovuti alla mancata restituzione di una cambiale in tempo utile per *"la messa all'incasso"* e il protesto.

Con successiva nota del 25.2.2009, quantificava i danni in € 10.000,00 giustificandoli con la seguente ricostruzione dei fatti:

- la società ricorrente era beneficiaria di una cambiale di € 24.437,00 avente scadenza 30.12.2008;
- *"a seguito"* dell'emissione di tale titolo, la banca *"comunicava erroneamente"* alla ricorrente *"che era sufficiente l'indicazione nel titolo della partita iva, mentre, a far data dal 2003, è entrata in vigore una normativa ... [che] stabilisce che senza l'indicazione del codice fiscale la cambiale non può essere protestata"*;
- ciò premesso, per poterla integrare con l'indicazione del codice fiscale, veniva richiesta *"innumerevoli"* volte la restituzione della cambiale. In tali circostanze la banca rassicurava la *"tempestiva"* riconsegna della stessa;
- la cambiale, invece, veniva prima smarrita e poi tardivamente *"ritrovata"*;
- non essendo più possibile il protesto, la società era costretta *"ad agire giudizialmente proponendo ricorso per decreto ingiuntivo ... con tutte le spese aggiuntive che tale azione comporta"*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'importo del risarcimento richiesto teneva anche conto del "notevole" dispendio di tempo "a causa dei continui solleciti per la restituzione della cambiale" e per la ricerca di un notaio sulla piazza competente per l'elevazione del protesto, "ricerca che non si è rivelata semplice in considerazione del periodo natalizio".

Con lettera del 24.3.2009 l'intermediario forniva riscontro ad entrambi i reclami. "Pur considerando il ritardo con cui l'effetto ... [era] stato restituito" osservava che:

- il protesto "è necessario solo per poter esercitare l'azione di cambiaria nei confronti degli eventuali giranti del titolo ..., ma non preclude ... l'azione nei confronti dell'accettante la cambiale (art. 60 R.D. 14/12/1933 n. 1699 – Legge Cambiaria) o dell'emittente il pagherò (art. 103 legge citata); conseguentemente è possibile esercitare l'azione cambiaria diretta senza necessità di ottenere decreto ingiuntivo";
- un risultato utile al fine dell'incasso del corrispettivo – "qualora il debitore fosse stato intenzionato a pagare" – si sarebbe potuto avere "inviando il titolo alla banca domiciliataria, avvertendo il debitore, o richiedendo il pagamento tramite bonifico".

Ciò premesso, pur ammettendo che si era "prodotto un disagio", rigettava la richiesta di risarcimento.

Con lettera del 30.4.2009 il legale della ricorrente ribadiva le proprie ragioni e riduceva la richiesta di risarcimento "in via meramente transattiva" a € 8.000,00.

Prima di tale ultima corrispondenza, il legale in data 15.4.2010 formulava ricorso all'ABF, chiedendo, con le medesime motivazioni espresse in sede di reclamo, "il risarcimento dei danni causati dal comportamento negligente della banca ... per un importo pari ad € 8.000,00 o ad un importo che l'Arbitro bancario finanziario riterrà più opportuno".

Allegava in copia all'istanza, oltre alla corrispondenza già citata, la cambiale all'origine della contestazione e una serie di e-mail scambiate nel dicembre 2008 tra la ricorrente e l'intermediario.

Il 7.6.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, affermando di avere ricevuto non il ricorso stesso, ma solo una lettera con cui il legale della ricorrente comunicava di averlo presentato all'ABF. Al riguardo ha osservato di dubitare che la descritta comunicazione "possa dirsi aver validamente integrato, ai sensi della vigente normativa regolamentare, l'onere di trasmissione all'intermediario della copia del ricorso (che deve presumersi redatto su apposita modulistica), necessaria al fine di porre l'intermediario stesso nell'effettiva conoscenza delle richieste formulate dalla ricorrente".

Nel merito, ha dapprima ricostruito la vicenda come segue:

- in data 17.10.2008 la ricorrente presentava all'anticipo "salvo buon fine", effetti per complessivi € 61.437,00, emessi in suo favore da un unico debitore;
- il 12.11.2008 la ricorrente chiedeva che venisse richiamato l'effetto dell'importo di € 24.437,00 in scadenza al 30.12.2008. In quell'occasione non sollevava nessuna contestazione sulle responsabilità della banca nella predisposizione dell'effetto in questione, "evidentemente ed esclusivamente riconducibile all'intervento dell'emittente e della stessa beneficiaria";
- "per ritardi e disagi successivamente intervenuti nella materiale restituzione dell'effetto", l'invio dello stesso alla cliente "poteva effettivamente aver luogo solo in data 12.1.2009";
- con nota del 14.1.2009 il legale della ricorrente, riferendo di come tale ritardata restituzione avesse impedito il protesto dell'effetto, avanzava "generica richiesta risarcitoria dei 'disagi' che riferiva ciò avesse arrecato alla società";
- con ulteriore lettera del 25.2.2009, l'avvocato ampliava le precedenti istanze risarcitorie, quantificandole in € 10.000,00 e attribuendo alla banca responsabilità relative anche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle modalità di redazione della cambiale, da cui era scaturita la necessità di richiamarla di ricercare un notaio disponibile all'elevazione del protesto;

- la richiesta di risarcimento veniva poi *“autonomamente”* ridotta all'importo di € 8.000,00. In secondo luogo, l'intermediario, dopo aver espresso *“rammarico”* per il *“temporaneo disservizio registratosi in sede di riconsegna alla Società cliente dell'effetto richiamato”*, ha chiesto al Collegio di non accogliere le pretese risarcitorie della ricorrente, motivando la propria posizione come segue:

- quanto avvenuto *“non ... [ha] potuto ... influire negativamente sulla possibilità che la ricorrente conseguisse da parte del debitore il pagamento del credito portato dal “pagherò” alla scadenza dello stesso, né tanto meno sulla possibilità ed i diritti ... di agire per il recupero coattivo del credito senza ulteriori spese od oneri riconducibili al mancato protesto”*;

- il debitore cambiario della società era *“stato fatto oggetto fra il 2006 e il 2009 di ben 97 protesti per il mancato pagamento di analoghi effetti”*, pertanto il mancato pagamento dell'effetto in questione non poteva discendere dalla prospettiva di non incorrere nell'ennesimo protesto per l'imprecisa compilazione del titolo. Piuttosto era stata inadeguata la *“cautela commerciale”* adottata dalla ricorrente, che aveva accettato

“impegni commerciali o finanziari dei quali poteva agevolmente prevedersi il mancato assolvimento”;

- nessun danno poteva dirsi derivato alla società dal mancato protesto dell'effetto, *“di per sé idoneo a fondare quale titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 R.D. 14.12.1933 n. 1669 ... l'azione diretta nei confronti dell'emittente del pagherò, che costituisce – vista la pacifica assenza di alcuna girata – unica prospettiva di possibile recupero forzoso del credito vantato dalla ricorrente”*;

- infine, non possono condividersi le pretese risarcitorie ricondotte dall'attrice a *“imprecisati diversi ‘disagi’ che sarebbero derivati per l'asserita e difficoltosa ricerca di un notaio disponibile all'elevazione del protesto, al quale avrebbe ovviamente dovuto nel caso provvedere ... la Banca domiciliataria”*.

Oltre alla corrispondenza già citata, sono allegati in copia alle controdeduzioni: la distinta di presentazione dell'effetto all'origine della controversia, la richiesta di richiamo della cambiale e la nota di risposta alla richiesta di risarcimento del legale del 30.4.2010, che riporta in allegato una visura camerale (*“dossier persona”*) effettuata sull'emittente del pagherò.

Dopo avere appreso dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente, la S.T. ha sospeso i termini per la decisione, chiedendo all'attrice di fornire *“elementi utili ad attestare l'avvenuta integrale trasmissione alla convenuta di copia del ricorso e dei relativi allegati”*.

Il legale della ricorrente ha pertanto esibito copia dell'avviso di ricevimento di spedizione della raccomandata contenente il ricorso, osservando che la banca *“non può essere in possesso di una semplice busta da lettera bensì di una busta di dimensioni più elevate, stante ... l'invio di una documentazione piuttosto cospicua”*. Ha poi osservato che *“in ogni caso ... qualunque eventuale improcedibilità ... [è] da considerarsi sanata per effetto della decisa e dettagliata presa di posizione da parte dell'intermediario”*. In merito alle controdeduzioni ha ritenuto poi di osservare che:

- le richieste di risarcimento erano state nel tempo differentemente quantificate *“con l'intento meramente transattivo”*. Non erano pertanto da intendersi contraddittorie;
- la doglianza relativa alla *“inadeguata cautela commerciale”* da parte della società era *“del tutto pretestuosa”* e inadeguata a giustificare l'adempimento tardivo e i temporanei disservizi a carico della banca, dalla stessa espressamente riconosciuti.

**DIRITTO**

Preliminarmente va chiarito che l'eccezione della resistente in ordine alla irricevibilità del ricorso è inaccoglibile. Nel caso di specie, come in analoghi casi precedenti, è assorbente la circostanza per cui la mancata osservanza delle forme prescritte per la comunicazione alla resistente del ricorso notificato all'ABF (trasmesso via telefax piuttosto che a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta certificata) non sia stata tale da determinare alcun effetto lesivo del contraddittorio, che si è regolarmente svolto, come d'altra parte documentato dalle ampie difese depositate dalla banca. A ciò si aggiunga che il legale della resistente ha documentato la ricezione della missiva inviata alla banca stessa.

Nel merito si deve osservare come sia pacifico che la cambiale sia stata restituita alla ricorrente con due mesi di ritardo e che ciò abbia prodotto l'impossibilità di elevare protesto ed esperire l'azione cambiaria.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se è vero che del protesto non v'è necessità alcuna ove si tratti di esperire l'azione diretta, tuttavia anche in tal caso il protesto non è vietato: ben può dirsi infatti che anche in tale ipotesi il creditore abbia interesse a far accertare con un atto autentico l'avvenuta presentazione e quindi la mora del debitore (C 68/1683). La finalità del protesto non costituisce dunque un limite intrinseco alla legittimità del protesto stesso, che si ritiene pertanto ammissibile anche quando non esista un'azione di regresso da esercitare, come nell'ipotesi di pagherò cambiario azionato dal primo prenditore (C 68/1683; C 65/189): anche in tal caso - dunque - il protesto può ritenersi giustificato dall'interesse del portatore a far constatare la mora del debitore, nonché ad esercitare una pressione psicologica sullo stesso, dato il discredito commerciale provocato dalla pubblicità che accompagna il protesto medesimo. Non giova quindi l'affermazione dell'intermediario secondo cui nessun danno avrebbe subito il cliente, avendo egli la possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti dell'emittente del titolo. Tutte le azioni esperibili dal titolare di un credito cambiario richiedono il possesso del titolo di credito sia per promuovere un giudizio di cognizione fondato sul rapporto sottostante all'emissione del titolo, sia per dare inizio ad una esecuzione forzata o per intervenire in un procedimento esecutivo promosso da altri creditori. Perciò il ritardo nell'agire per il recupero del proprio credito ha esposto il creditore al rischio concreto di essere preceduto da altri creditori nell'aggreddire il patrimonio del debitore con la conseguenza di vedere frustrata la sua aspettativa di realizzare il proprio credito. Provato l'inadempimento dell'intermediario alle norme di comportamento imposte dalla normativa sul mandato (artt. 1856, 1710, 1712 c.c.), il danno, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere ravvisato nelle conseguenze negative derivate dalla mancata tempestiva disponibilità del titolo di credito di cui sopra. La circostanza segnalata dalla banca, per cui il debitore in questione era piuttosto avvezzo ai protesti, può naturalmente incidere sulla valutazione del quantum del danno risarcibile, ma non sulla sua esistenza in quanto lesione di un interesse patrimoniale protetto. Giova premettere a quest'ultimo riguardo come un danno come quello in esame possa essere liquidato solo in via equitativa. Valutate le circostanze il Collegio ritiene che il danno possa essere nella misura del 10% dell'importo della cambiale in questione e pertanto nella somma di € 2.443,70

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di € 2.443,70.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

III CASO.it